COMUNE DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DELLA SPEZIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2012
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/02/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2019
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2023

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DELLA SPEZIA

Art. 1 .Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 Soggetto passivo e Responsabile
Art. 4 Misura dell'imposta

Art. 5 Esenzioni e agevolazioni

Art. 6 Versamento dell'imposta

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 8 Competenze del Comune sui controlli

Art. 9 Competenze della Società Speziarisorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dei tributi

Art. 10 Sanzioni

Art. 11 Rimborsi

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune della Spezia ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e ne disciplina l'applicazione.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita e disciplinata dal presente regolamento in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune della Spezia, di cui alla Legge Regionale n. 32/2014, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune della Spezia, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° Marzo 2012.
5. Rientrano tra le strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le locande, gli alberghi diffusi, i villaggi turistici, i campeggi, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le aree e le mini aree di sosta, gli agriturismi, gli ittiturismi, gli appartamenti ammobiliati per uso turistico, i marina resort. Si intendono strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto legge 50/2017, convertito in legge 96/2017.

Articolo 3
Soggetto passivo e responsabile del pagamento

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.
3. Previa stipula di apposita convenzione, possono essere altresì responsabili del pagamento dell'imposta, ai sensi del precedente comma 2, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di

riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.

Articolo 4
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale n. 32/2014 in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'importo dell'imposta è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f),del D.lgs n. 267/2000 e s.m., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 4 bis
Misura dell'imposta per le strutture classificate "Marina Resort"

1. L'imposta di soggiorno per le strutture classificate "Marina Resort" presenti sul territorio comunale è calcolata a persona per ogni singolo pernottamento a bordo delle unità da diporto ormeggiate nei posti destinati al transito ai sensi dell'art 49-nonies del D.Lgs. n. 171/2005, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi. I titolari sono tenuti ad adempiere agli obblighi dichiarativi di cui al successivo art. 7 comma 2 lettera a).
2. Qualora sia oggettivamente impossibile per i gestori delle strutture "Marina Resort" verificare il numero effettivo delle persone imbarcate sulle unità da diporto in transito, al fine della determinazione dell'imposta tale numero è stabilito convenzionalmente sulla base delle dimensioni delle medesime unità da diporto, come di seguito specificato:
    - unità da diporto in transito fino a 15 mt di l.f.t. (lunghezza fuori tutto) n. 2 passeggeri;
    - unità da diporto in transito da 15,01 mt a 30 mt di l.f.t. n. 4 passeggeri;
    - unità da diporto in transito oltre 30,01 mt di l.f.t. n. 6 passeggeri.
3. Nel caso di cui al comma 2, i gestori delle strutture "Marina Resort" dovranno dichiarare mensilmente il numero e le dimensioni delle unità da diporto in transito, la durata di ogni ormeggio, nonché ogni ulteriore dato necessario per l'applicazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello predisposto dagli uffici competenti.

Articolo 5
Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

    a) gli iscritti all'anagrafe del Comune della Spezia;
    b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
    c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie convenzionate del territorio comunale, per la durata del ricovero fino al giorno successivo alla data delle dimissioni, in ragione di un accompagnatore per paziente maggiorenne e due accompagnatori per paziente minorenne;
    d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.

e) i dipendenti delle catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune della Spezia, esclusivamente nei casi in cui siano nell'esercizio delle loro funzioni lavorative.

f) gli studenti in rapporto di stage con le catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune della Spezia.

g) gli studenti iscritti al Polo Universitario Marconi del Comune della Spezia limitatamente al pernottamento effettuato il giorno precedente l'esame da sostenere.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'imposta si applica in misura ridotta del 40% ai lavoratori dipendenti che per esigenze di servizio soggiornino nel territorio del Comune della Spezia per più di cinque giorni all'anno, anche non consecutivi. La riduzione si applica a decorrere dal sesto pernottamento.
4. L'applicazione della riduzione di cui al comma precedente, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta ad attestare la natura lavorativa del soggiorno e il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione.

Articolo 6
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune della Spezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
    a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
    b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune della Spezia;
    c) mediante pagamento diretto effettuato presso la Società Speziarisorse S.p.A;.

Articolo 7
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web), e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza.
2. Il gestore della struttura è inoltre tenuto a:
   a) comunicare al Comune entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando l'apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Amministrazione, il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del mese precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 5. L'obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui il numero dei pernottamenti sia pari a zero. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, dovrà inoltre conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune

in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
b) versare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla lettera a) e con le modalità definite dall'Amministrazione, l'imposta di soggiorno dovuta nel mese oggetto di comunicazione;
c) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Articolo 7-bis
Resa del conto dell'agente contabile

Abrogato

Art.7 ter
Il responsabile del pagamento dell'imposta

Abrogato

Articolo 8
Competenze del Comune sui controlli

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta.
2. I controlli verranno effettuati:
   - mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
   - con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva da parte del Corpo di Polizia Municipale, accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni e ai versamenti mensili effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta,
   - con analisi e comparazione dei dati acquisibili presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS e presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R.n. 28 /2006.
3. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso di assenza o di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta in via induttiva avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

Articolo 9
Competenze della Società Speziarisorse S.p.A. per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

1. La Società Speziarisorse S.p.A. provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno. La Società suddetta ha quindi competenza a emettere gli avvisi di

accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997.

2. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. La Società Speziarisorse S.p.A. mette a disposizione del Comune la documentazione contabile eventualmente utile all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento. Il Comune segnala alla Società inadempimenti e violazioni alle disposizioni del presente Regolamento accertate nell'ambito delle verifiche di cui all'art 8.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno la Società applica le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 10
Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
3. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.

Articolo 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Ente, con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune della Spezia almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 1,50.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma 1 non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
4. Il presente articolo è conforme a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate. Eventuali modifiche al Regolamento Generale delle entrate comporteranno adeguamento automatico del presente articolo.

Articolo 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di modificare e posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale ha facoltà di sostituire in tutto o in parte con l'imposta di soggiorno gli oneri previsti a carico dei titolari di Società in qualsiasi forma costituite esercenti attività di trasporto a fini turistici per la sosta nell'ambito del territorio cittadino.
3. Il presente Regolamento nulla dispone in merito alle Attività Ricettive all'Aria Aperta, non presenti ad oggi sul territorio comunale della Spezia.